

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

160^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN-	
		TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 23
GOVERNO		DISEGNI DI LEGGE	
Revoca della nomina a sottosegretario di		Discussione:	
Stato del deputato Antonio Pappalardo	3	«Conversione in legge del decreto-legge 24	
		aprile 1993, n. 121, recante interventi ur-	
DISEGNI DI LEGGE		genti a sostegno del settore minerario della	
Discussione:		Sardegna» (1181)	
«Norme generali per il completamento dei		Approvazione, con modificazioni, con il	
piani di ricostruzione post-bellica» (126),		seguito titolo: «Conversione in legge, con	
d'iniziativa del senatore Angeloni e di altri		modificazioni, del decreto-legge 24 aprile	
senatori:		1993, n. 121, recante interventi urgenti a	
* MERLONI, ministro dei lavori pubblici	4	sostegno del settore minerario della Sar-	
ROVEDA (Lega Nord)	4	degna»:	
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	5	SERENA (Lega Nord)	24
GALDELLI (Rifond. Com.)	6	CHERCHI (PDS)	24
* BALLESI (DC)	9	GALDELLI (Rifond. Com.)	25, 34
FRANZA (PSI)	11	LADU (DC), relatore	26, 31
* ANGELONI (PDS)	14		
LOMBARDI (DC)	20		

DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Pag. 27	Votazione nominale con scrutinio simultaneo Pag. 38
GIBERTONI (Lega Nord) 31	
TURINI (MSI-DN) 32	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 33	DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1993 39
FERRARA SALUTE (PRI) 34	
Discussione e approvazione:	
«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992» (1241):	<i>ALLEGATO</i>
FAVILLA (DC), relatore 35	DISEGNI DI LEGGE
DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 35	Annunzio di presentazione 41
PONTONE (MSI-DN) 36	Assegnazione 41
FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 37	Presentazione di relazioni 42
GAROFALO (PDS) 37	CORTE DEI CONTI
Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti» (1240)	INTERROGAZIONI
PRESIDENTE 38	Apposizione di nuove firme 42
	Annunzio 43
	Da svolgere in Commissione 46
	N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Bo, Condorelli, Di Benedetto, Di Stefano, Dujany, Fabj Ramous, Gianotti, Giorgi, Graziani Augusto Guido, Leone, Minucci Adalberto, Parisi Francesco, Pellegatti, Peruzza, Pulli, Rognoni, Santalco, Tossi Brutti, Triglia, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Visibelli, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Agnelli Arduino e Ferrari Bruno, a Kiev, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Zamberletti, a Berlino, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Calvi, D'Amelio, Florino, Ranieri, Rapisarda e Robol, a Napoli, Brutti, Cabras e Ferrara Salute, a Salerno, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali simili.

Governo, revoca della nomina a sottosegretario di Stato del deputato Antonio Pappalardo

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto pervenire la seguente lettera:

«Roma, 24 maggio 1993

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 22 maggio 1993, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha revocato la nomina a Sottosegretario di Stato alle Finanze dell'On. dott. Antonio Pappalardo, deputato al Parlamento.

f.to Carlo Azeglio CIAMPI»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica» (126), d'iniziativa della senatrice Angeloni e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica», d'iniziativa dei senatori Angeloni, Stefanini e Londei. La relazione è stata stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare il Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

* MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche per effetto del decreto-legge n. 155, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di sabato scorso, ci troviamo a dover riformulare alcune coperture finanziarie, che tuttavia già il Governo aveva deciso di modificare.

Il Governo, pertanto, ha predisposto due proposte emendative che dovranno essere esaminate dalla Commissione bilancio. Ritengo che ciò non sia d'intralcio alla discussione generale sul provvedimento, che potrebbe essere terminata nella seduta odierna per esaminare, in una prossima seduta, il testo del disegno di legge ed i relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Ministro propone che venga svolta la discussione generale sul provvedimento, riservando l'esame e la votazione degli emendamenti, in particolare dei due governativi, ad altra seduta, dopo che la Commissione bilancio avrà avuto la possibilità di esaminare le proposte di modifica.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame dovrebbe finalmente mettere fine ad una procedura che si sta trascinando da circa 48 anni e di conseguenza ritengo sia opportuno approvarlo il più rapidamente possibile.

Ormai, gli stessi documenti relativi a quelle vicende cominciano a presentare risvolti archeologici; soprattutto sono divenuti di tipo archeologico tutti quegli enti che, sfruttando ancora l'esistenza di quelle pratiche, continuano ad esercitare delle attività inesistenti e probabilmente ormai ad altro destinate.

Per questi motivi, il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maisano Grassi. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche io sono favorevole a che si chiuda finalmente tale vicenda, anche perchè essa riguarda alcune opere la cui esecuzione è stata interrotta. Mi riferisco in particolare a quelle relative al porto di Pantelleria il cui appalto è stato dato per lotti differenziati, in parte con finanziamenti regionali, in parte facendo ricorso ai fondi per la ricostruzione post-bellica.

Ciò ha comportato un certo ritardo nell'ultimazione di opere che sono invece fondamentali; oltretutto qualora esse non venissero ultimate si vanificherebbe lo sforzo economico compiuto, giacchè è chiaro che le strutture portuali, per esempio, non possono essere lasciate a metà altrimenti viene meno la loro funzionalità.

Sono quindi favorevole all'approvazione del presente provvedimento. Dovremo poi valutare gli stanziamenti per vedere in che misura vi sono fondi che provengono dall'approvazione di questa legge; in tal modo la regione Sicilia potrà conoscere l'importo che dovrà approntare per il completamento delle opere.

Mi auguro che il provvedimento venga approvato oggi; è stato rimandato per tanto tempo ma mi pare che non sia più il caso di procrastinare ancora gli interventi che esso reca. Infatti, anche se le opere di cui trattasi non hanno nulla a che vedere con le distruzioni provocate dalla guerra e sono state appaltate molti anni dopo, lasciarle interrotte indubbiamente costituirebbe uno spreco.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galdelli il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

esaminata nel suo complesso la vicenda relativa ai piani di ricostruzione post-bellica;

vista la gravissima situazione che si è venuta a creare con la concessione unica alla società Adriatica costruzioni dei lavori di ricostruzione delle città di Ancona, Macerata e Arianò Irpino;

considerato che la magistratura ha intrapreso azioni giudiziarie che hanno posto in evidenza numerosi e gravi anomalie del concessionario;

considerato altresì che le concessioni sono considerate in difformità alle norme CEE sugli appalti e che il concessionario unico ha finito per costruire nei comuni interessati un vero e proprio centro di potere autonomo, con una grave distorsione delle attività amministrative degli enti locali;

considerato inoltre che la concessione per quanto riguarda la città di Ancona è stata già annullata dal Ministro dei lavori pubblici e che per quanto riguarda Arianò Irpino e Macerata esistono gli stessi presupposti per procedere alla revoca o all'annullamento,

tutto ciò visto e considerato,

impegna il Governo

a procedere alla immediata risoluzione dei rapporti di concessione ancora esistenti.

9.126.1.

GALDELLI, SARTORI, FAGNI

Il senatore Galdelli ha facoltà di parlare.

GALDELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la vicenda riguardante i piani di ricostruzione post-bellica, definita inizialmente dalla legge n. 1402 del 1951 e successivamente dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ha alle spalle una lunga storia.

Non vogliamo ripercorrerla ora, anche perchè ampia è la documentazione disponibile: giova ricordare a tale proposito però che nella precedente legislatura è stata istituita un'apposita Commissione di indagine parlamentare.

I fenomeni di degenerazione che si sono verificati traggono origine dal meccanismo perverso della concessione unica, dai particolari percorsi che eludono tutte le regole sugli appalti e sulla concorrenza e dal potere che di fatto viene attribuito al concessionario unico. Tutto ciò ha determinato il moltiplicarsi a dismisura dei costi e il fenomeno spaventoso delle incompiute.

Attorno ai piani di ricostruzione e al concessionario unico si è venuto a creare un sistema perverso e corruttore sul quale la magistratura in varie parti d'Italia sta indagando ed è già pervenuta a risultati concreti, tant'è che il titolare dell'Adriatica Costruzioni, concessionaria unica dei piani di ricostruzione di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, è stato già raggiunto da provvedimenti giudiziari estremamente pesanti. Lo stesso Ministero dei lavori pubblici è profondamente percorso dalle indagini dei magistrati.

La questione morale è passata sui piani di ricostruzione e ora si sta scoprendo non solo l'esistenza delle incompiute ma anche che siamo in presenza di una enorme truffa ai danni della collettività. Il sistema politico che ha governato il paese è stato tutt'uno, ricattatore e ricattato, Stato ed anti-Stato. Nello stesso tempo, i governi locali dovevano essere del medesimo segno di quello nazionale, perfettamente omologati, si diceva perchè la sinergia delle formule avrebbe consentito di avere più soldi, più finanziamenti; in realtà dietro a questa argomentazione propagandistica c'era il marcio di Tangentopoli.

Il ministro Merloni appena insediatosi ha compiuto un atto che abbiamo condiviso ed apprezzato: ha annullato la concessione unica alla Adriatica Costruzioni relativamente al piano di ricostruzione della città di Ancona. La motivazione addotta è stata che la concessione stessa contrastava con le norme e le direttive della Comunità europea sugli appalti e che era stata stipulata dopo l'entrata in vigore di tali norme. Il Ministro ha però ritenuto di non procedere all'annullamento e alla revoca delle altre concessioni; mi riferisco a quelle di Macerata e di Ariano Irpino.

Noi riteniamo invece che la vicenda del piano di ricostruzione di Macerata presenti aspetti sul piano politico e morale più gravi e sul piano giuridico identici rispetto a quelli del piano di ricostruzione di Ancona.

Sui giornali marchigiani è stata di recente pubblicata una documentata denuncia di parlamentari dal quale si desumono i seguenti elementi: il 12 aprile 1963 il sindaco di Macerata, avvocato Arnaldo Marconi, inviava al Ministero dei lavori pubblici una nota con la quale

si chiedeva di affidare il piano di ricostruzione alla Adriatica Costruzioni srl, già concessionaria del piano di ricostruzione di Civitanova Marche, motivando con «la possibilità di realizzare i progetti in tempo eccezionalmente breve!» Ironia della sorte!

Subito dopo l'affidamento in concessione a trattativa privata il dirigente dell'ufficio tecnico del comune, ingegner Calogero, segnalava all'amministrazione comunale con lettere del 30 settembre e del 2 ottobre 1964 che la società beneficiaria della concessione si accingeva ad iniziare i lavori a prezzi notevolmente superiori a quelli di mercato. Con molta precisione l'ingegner Calogero annotava che:

a) il lavoro poteva essere eseguito con mezzi propri dal comune al prezzo di lire 150.000.000 anziché di lire 500.000.000 come accordato dal Ministero (lettera 30 settembre 1964);

b) nella voce relativa ai movimenti terra, che avrebbero fornito «il maggior numero di milioni messi a disposizione dallo Stato» nell'elenco prezzi figuravano più voci di quante non ne fossero comprese nel computo metrico estimativo.

Si era così ottenuto un prezzo al metro cubo di terra scavata con mezzo meccanico di lire 3.190 mentre i prezzi di mercato dell'epoca si aggiravano attorno a lire 1.500 al metro cubo.

Il fatto non era sfuggito, in origine, alla stessa amministrazione comunale la quale, con nota del 26 agosto 1964, indirizzata al Ministro dei lavori pubblici, segnalava: «che il progetto stesso prevedeva la realizzazione di un tratto di strada lungo appena un terzo di quella tracciata affatto funzionale in conseguenza di applicazione di prezzi unitari enormemente superiore a quelli correnti sul mercato!».

Gli stessi prezzi furono poi assunti a base di calcolo per le revisioni sino ai primi anni '80 e, dal 1974, estese al III, IV e V lotto del piano di ricostruzione, originariamente del tutto estranei al piano iniziale (tratto nord).

Con atto 14 luglio 1965 perveniva all'ufficio tecnico del comune di Macerata un computo metrico estimativo predisposto dalla concessionaria contenente prezzi superiori a quelli di mercato tanto che l'ingegner Calogero correggeva ogni singola voce, con appunto autografo, riconoscendo lire 167.488.514 anziché i 366.034.056 richiesti (ed ottenuti?) dalla concessionaria medesima.

Con successivi atti del 1971, del 1973, e con delibera n. 250 del 1974, il comune di Macerata estendeva, con una variante *ad hoc*, i meccanismi di computo dei costi e dei prezzi del I, II lotto del piano di ricostruzione al III, IV e V lotto, dimenticando completamente di verificare la effettiva idoneità della società Adriatica Costruzioni a portare a termine «con rapidità e precisione», i lavori previsti.

Nel 1981 il comune di Macerata approva una nuova perizia di variante e suppletiva, «preso atto della non perfetta utilizzabilità del tratto stradale senza una serie di opere di completamento».

Nel 1985 il comune prendeva in consegna anche il secondo tratto del I e II lotto, ma ancora mancava (e ancora manca) il collaudo della strada, che, tuttavia, venne aperta al traffico.

Per la parte di opere che sono state consegnate risultano, evidenti anomalie di esecuzione; il cavalcavia ferroviario, ad esempio, è più

basso del dovuto, tanto che i TIR debbono tutt'ora attraversare il centro cittadino, e lo svincolo di via Pancalducci, per le sue eccessive pendenze, deve essere chiuso al traffico nei mesi invernali.

Da quanto fin qui esposto emergono quindi preoccupanti profili di illegittimità di vario ordine e grado, che giustificerebbero di per sé la revoca della concessione, sia sotto il profilo dell'inadempimento, sia sotto il profilo della eccessiva onerosità, per restare al campo civilistico-amministrativo.

Va però notato che la situazione del piano di ricostruzione di Macerata è ben più grave, sotto il profilo morale, rispetto al piano di ricostruzione di Ancona.

In Ancona, infatti, la scoperta di perversi meccanismi di calcolo, revisione prezzi, allungamento dei tempi di realizzazione, è dovuta a recenti indagini della magistratura, a fronte di un atteggiamento supino dei tecnici e degli amministratori comunali, rispetto alle varie pretese del concessionario.

A Macerata, al contrario, il capo dell'ufficio tecnico aveva ufficialmente rilevato e denunciato le macroscopiche anomalie relative ai prezzi accordati alla Adriatica Costruzioni srl ed il sindaco aveva segnalato il tutto al Ministero fino dal 1964-1965.

Il successivo inutile dispendio di miliardi per opere non ancora terminate ed in parte inutilizzabili è del tutto ingiustificato.

Con decreto dal 7 ottobre 1992, il Ministero dei lavori pubblici ha, finalmente, riscontrato l'evidente contrasto delle concessioni accordate all'Adriatica Costruzioni, relative al piano di ricostruzione di Ancona, con le normative CEE in vigore in Italia fin dall'approvazione della legge 9 agosto 1977, n. 584.

Per Macerata valgono gli identici motivi di illegittimità.

Non si può, infatti, ragionevolmente sostenere che l'approvazione della prima concessione, nel 1964, fa salva la sua legittimità rispetto alle norme entrate in vigore successivamente. In Ancona, il piano di ricostruzione è stato approvato ben prima del 1977.

Dopo il 1977 è stato approvato e finanziato, con le varie concessioni oggi annullate, il VII lotto e le sue infinite varianti. A Macerata è accaduta la stessa identica cosa.

Si veda, per tutte, la decisione n. 240 della adunanza del 18 giugno 1981 del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In essa si afferma testualmente: «i lavori previsti nelle succitate perizie possono essere assegnati in concessione al medesimo ente concessionario dei lavori in corso, società Adriatica Costruzioni di Ancona».

Come per Ancona, dunque, in occasione di varianti e di inserimento di nuovi lavori nel piano di ricostruzione originariamente non previsti, si è ricorsi a nuove concessioni, illegittime perchè accordate a trattativa privata, in violazione di norme comunitarie e nazionali ormai pienamente vigenti.

Come è noto il presidente dell'Adriatica Costruzioni srl e il ragioniere Longarini - notoriamente il vero padrone della società, proprietario della gran parte delle quote sociali - sono finiti in carcere con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato per aver ottenuto revisioni prezzi, anticipazioni e tempi di esecuzione largamente superiori al dovuto, secondo l'ipotesi accusatoria formulata dalla procura

della Repubblica di Ancona. Nel concedere ad entrambi il beneficio degli arresti domiciliari, il tribunale della libertà di Ancona parla espressamente dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati, che farebbero parte di una «consorteria affaristico-delinquenziale» protagonista della vicenda.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 340 della legge n. 2248 del 22 marzo 1865, allegato f) e 26 del regolamento del 25 maggio 1895, n. 350, è sufficiente che sussistano in un procedimento penale elementi di frode anche a danno di terzi per giustificare la risoluzione del contratto, in quanto tali fatti sono idonei a far venir meno la fiducia che è alla base del rapporto tra Stato e appaltatore di opere pubbliche. Secondo tali norme non occorre che vi sia sentenza definitiva di condanna ma è sufficiente, in caso di frode a danno di terzi, che sia iniziata l'azione penale. Nella fattispecie, la risoluzione del contratto appare come atto dovuto e non come semplice norma di prudenza, poichè i protagonisti della vicenda del piano di ricostruzione di Macerata sono gli stessi di quello di Ancona; naturalmente la stessa cosa vale per Ariano Irpino.

Vi sono a tal proposito numerose pronunce giurisprudenziali.

Infine anche sul piano di ricostruzione di Macerata insiste ora una specifica indagine della magistratura, che ha avviato i procedimenti del caso nei confronti dei responsabili dell'Adriatica Costruzioni nonché degli stessi tecnici responsabili del Ministero dei lavori pubblici.

Dunque la revoca di tutte le concessioni non è più una opportunità, bensì rappresenta un atto dovuto, obbligato dagli eventi che si sono nel frattempo succeduti.

Quello che noi sosteniamo e chiediamo a tal proposito è un pronunciamento del Senato e del Governo: la revoca di tutte le concessioni si deve fare subito, senza cioè aspettare l'approvazione definitiva di questo disegno di legge. Diversamente saremmo costretti a valutare che in realtà esistono impedimenti di natura politica, valutazioni inconfessabili che non hanno niente a che vedere con la nazione del diritto e con la necessità di procedere verso la moralizzazione del paese.

Dunque, signor Ministro, le chiediamo un atto di coraggio, ma un atto dovuto, conseguente rispetto alle sue funzioni ed alle responsabilità di sua competenza.

Il disegno di legge al nostro esame è giusto e lo sosteniamo. Chiediamo la sua approvazione rapida e anche alcuni chiarimenti sulle dotazioni finanziarie; ma nel frattempo non si può star fermi ed aspettare che la situazione peggiori ancora. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e della senatrice Angeloni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ballesi. Ne ha facoltà.

* BALLESI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, l'intervento del senatore Galdelli mi porterebbe a ripetermi secondo uno schema che rappresenterebbe più propriamente un dialogo tra sordi e che, già sperimentato all'interno dei consigli comunali, si è visto come non abbia assolutamente recato alcun frutto.

Quindi, resto sulla scia del discorso che avevo preparato, affermando innanzitutto che è dal 1975 che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto generale del piano di ricostruzione di Macerata, con voto n. 713. Poichè sono stato sindaco di questa città dal 1987 al 1992 e consigliere comunale dal 1975, posso garantire che potrei parlare anche molto a lungo di quest'opera pubblica.

Oggi mi rivolgo però al Governo per ribadire come questa strada sia considerata tuttora indispensabile dall'amministrazione comunale. In sostanza, si tratta di un'ipotesi trasversale che, congiungendo le due strade statali di valle, consente di ottenere indiscussi vantaggi, sia con riguardo ai tempi di percorrenza, sia con riguardo al disinquinamento. In particolare, la città non subirebbe più l'attraversamento del traffico pesante.

Tale intervalliva può congiungere infatti le due strade statali di notevole importanza e inoltre consentire, ad est del capoluogo provinciale, la realizzazione del secondo dei parcheggi previsti dal piano urbano dei parcheggi, per il quale sono già disponibili alcuni stanziamenti predisposti dallo Stato.

La trattazione ed i confronti nelle Commissioni competenti hanno ancora una volta evidenziato quello che molti tra i miei concittadini denunciano da tempo, e cioè che lo Stato, purtroppo, qui come per altre opere pubbliche non è riuscito ad essere all'altezza del compito che ha voluto assumere.

Dal canto loro, le amministrazioni locali interessate, strette tra la necessità di nuove vie di comunicazione e i tempi di realizzazione esasperatamente lunghi, sono spesso state spettatrici, alla affannosa ricerca di limitare i danni dovuti al crescente discredito, e si sono perse nella rincorsa di quelle possibilità che, di decreto in decreto, di finanziaria in finanziaria, sembravano aprirsi, ma che invece finivano sistematicamente per rivelarsi non fondate.

In questo modo, lo strumento urbanistico del piano di ricostruzione in Ancona, come a Macerata, come ad Ariano Irpino, come a Pantelleria - detto anche «piano di risanamento e sviluppo economico» secondo la lettera della legge - è divenuto il principale oggetto di confronti consiliari talvolta tesissimi, addirittura di esposti alla magistratura ed oggi anche di procedimenti penali.

Tutto questo ha finito per accreditare presso l'opinione pubblica l'immagine di un'amministrazione centrale debole e perplessa, che oggi finalmente prende atto che è necessario venir fuori da una situazione non più gestibile.

Leggo testualmente a pagina 65 della relazione al signor Ministro dei lavori pubblici del 30 novembre 1992: «Il piano di ricostruzione di Macerata è rimasto sostanzialmente regolato dalla normativa generale della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, perchè quel comune non s'è avvalso delle previsioni contenute nella successiva legislazione speciale; quella legislazione che in buona sostanza ha consentito che i comuni potessero ordinare i lavori al concessionario, demandando al Ministero i pagamenti».

Macerata ha sempre scelto di non profittare di previsioni di legge che in quanto tali erano e sono al momento perfettamente legittime. È certo però che questo comportamento improntato ai principi della

buona amministrazione non ha pagato. Non solo, ma per anni ci si è dovuti difendere dall'accusa di immobilismo, sostenendosi, soprattutto da parte delle opposizioni, che se era in capo al comune il controllo urbanistico dell'opera, allora qualcosa, sotto questo profilo, doveva e poteva essere fatto dall'ente locale al fine di rimuovere un meccanismo ed una previsione giudicati ormai del tutto superati.

Signor Presidente, signor Ministro, la proposta legislativa all'esame dell'Aula vuole risolvere alla radice tutti questi problemi, prevedendo che i piani di ricostruzione perdano efficacia alla data di entrata in vigore della legge.

Concludo il mio intervento, augurandomi che una tale previsione segni davvero l'inizio di un nuovo modo di pensare e di operare; me lo auguro, soprattutto per la mia città.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, l'Ufficio di Presidenza della Commissione lavori pubblici del Senato ha inserito subito all'ordine del giorno dei suoi lavori, nei primi passi di questa legislatura, il disegno di legge presentato dai senatori Angeloni, Stefanini e Londei perchè lo ha ritenuto meritevole di immediata attenzione nel contesto di quelle iniziative che la stessa Commissione andava prendendo circa la moralizzazione della vita pubblica.

La materia degli appalti e quella delle concessioni in particolare in questi ultimi mesi hanno dato luogo a quelle disfunzioni e a quelle distorsioni della gestione del denaro pubblico di cui si sta interessando oggi l'autorità giudiziaria in misura molto consistente.

Dopo aver svolto un accurato lavoro nel solco di un'indagine conoscitiva in materia di appalti, è stato affrontato il tema delle concessioni in generale e di questa in particolare che, in assoluto, rappresenta un'anomalia. Credo infatti che sia l'unico caso al mondo in cui una sola persona è l'unica concessionaria di tutte le opere previste da una determinata normativa. Abbiamo affrontato immediatamente questo problema anche perchè ce lo imponeva una direttiva comunitaria inequivocabile e abbiamo tentato di bruciare le tappe per l'approvazione del provvedimento in esame.

Sui principi ispiratori di questo disegno di legge non c'è stata alcuna opposizione in Commissione; vi sono state invece parecchie complicazioni circa la copertura. Tutti hanno ritenuto - e il Ministro dei lavori pubblici per primo - che comunque le opere sospese (non tutte, per la verità, ma quelle necessarie) dovessero essere ultimate. Come era accaduto nel caso di Ariano Irpino, per esempio (laddove non si era data all'impresa Longarini, concessionario unico, la possibilità di tenere in piedi più cantieri, come invece era stato fatto a Macerata e ad Ancona), occorreva valutare complessivamente quali opere erano necessarie per dare una definitiva organicità ai progetti iniziali di ricostruzione post-bellica.

È stato già detto che la normativa in tale settore ha più di 40 anni (è del 1951); essa tendeva alla riparazione dei danni provocati direttamente dagli eventi bellici, ma aveva assunto un respiro più ampio perchè si occupò anche di infrastrutture e di assetti urbanistici che per

l'occasione potevano essere consolidati e migliorati. Inizialmente la durata di questa legge doveva essere di 5 anni: il legislatore aveva, cioè, immaginato che nel 1956 tutti i danni bellici potessero essere riparati. Invece nel 1956 vi fu un'ulteriore proroga di 10 anni e nel 1970 si ritenne che comunque la legislazione del 1951 poteva restare in vigore per i comuni colpiti dai danni bellici che non fossero muniti di un piano regolatore. Una cosa molto singolare, visto che comuni che non erano muniti di piano regolatore (come per esempio il mio, Ariano Irpino) non approvavano formalmente tale piano proprio per poter continuare ad usufruire delle provvidenze previste per la ricostruzione post-bellica.

La legge n. 363 del 1984, infine, ai comuni che avevano subito danni bellici dava la possibilità di effettuare *motu proprio* dei progetti per «costringere» il Ministero dei lavori pubblici a finanziare le opere ritenute necessarie dal comune interessato. Questa novità legislativa ha consentito recentemente al concessionario unico, l'impresa Longarini, di adire il giudice civile, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, per obbligare il committente all'esecuzione di quelle opere previste dal contratto stipulato con il Ministero dei lavori pubblici.

La normativa del 1951 riguardante come si è detto questo particolare tipo di concessione non ha più diritto di cittadinanza nell'ordinamento giuridico nazionale perchè la direttiva comunitaria 89/440, a cui ha fatto seguito a livello nazionale il decreto d'attuazione n. 406 del 1991, non ha dato più spazio a questo genere di istituti; anzi, il decreto d'attuazione, n. 406 del 1991, aveva un ambito di applicazione ancora più ristretto rispetto alla direttiva medesima perchè esigeva il rispetto di norme in materia di pubblicità e di termini e stabiliva inoltre che l'amministrazione che intendesse ricorrere alla concessione di lavori pubblici, dovesse rendere nota tale intenzione con un bando di gara. Ciò dimostra una chiara volontà da parte del legislatore nazionale di ridurre ancor più gli spazi di discrezionalità e di manovra della pubblica amministrazione.

Quel che però va segnalato in questa sede è che la figura del concessionario unico ha consentito allo stesso di svolgere nelle singole realtà un ruolo che è andato ben oltre quello proprio dell'impresa di costruzione impegnata nella realizzazione di opere pubbliche. Questa considerazione è stata anche svolta dal relatore, che, cortesemente, riprendendo una parte della mia relazione, ha affermato: «Il concessionario unico, che ha mantenuto tale funzione per molti anni, ha finito per costituire nei comuni interessati un vero e proprio centro di potere autonomo, con una grave distorsione delle attività amministrative degli enti locali». È appunto quello che è accaduto: quando un'impresa opera in una realtà per 10, 20 o addirittura 30 anni costituisce un potere autonomo, un *alter ego* della pubblica amministrazione, non foss'altro che per la somma di miliardi e miliardi che deve utilizzare nelle realtà interessate.

Nella mia, per esempio, tale impresa è stata protagonista di una serie di sponsorizzazioni che vanno dallo sport alla cultura, alle stesse manifestazioni politiche; ha insediato nel territorio proprie strutture tecniche ed amministrative e fortemente condizionato gli uffici di

collocamento locali. Si è assistito in questi anni ad un vero e proprio straripamento rispetto all'attività propria dell'impresa, che ha finito per svolgere un ruolo fondamentale anche per gli equilibri politici che si sono costituiti in questi anni nei contesti ove essa ha operato.

Ciò è avvenuto soprattutto perchè, fra i tanti favori di cui godeva il concessionario unico, ve ne sono alcuni molto rilevanti, ricordati dal ministro per i lavori pubblici Merloni, in una nota che ha mandato al Senato: ad esempio il numero delle giornate lavorative settimanali ed il monte ore che, curiosamente, per questa impresa, venivano articolate in maniera affatto peculiare e particolare. Il Ministro, in questa nota, dice che viene rilevata una determinazione di tempi di lavorazione abnorme, sui quali influisce negativamente il calcolo dei giorni naturali e consecutivi come giorni utili e consecutivi; inoltre, l'artificiosa riduzione dei giorni lavorativi annui ha causato ulteriore prolungamento dei tempi di lavorazione ed il corrispondente incremento degli oneri per l'anticipazione. Le cointeressenze fra amministrazione ed impresa hanno raggiunto un tale punto di compiacenza che, ovviamente, nell'esecuzione di questi lavori, i controlli degli uffici tecnici locali sono stati molto ridotti. Posso riportare un esempio avvenuto sempre nella mia città: per la creazione dei cosiddetti «budelli sottraccia», che dovrebbero contenere le condotte idriche, della luce elettrica o della rete telefonica, si è dato luogo alla costruzione di veri e propri grossi passaggi sotterranei, come le autostrade sotterranee di Ceaucescu in Romania. Non si è operato alcun controllo, non vi è stata alcuna possibilità di incidere in maniera efficace sul tipo dei lavori che l'impresa Adriatica ha svolto.

Questa realtà ha dato vita ad una serie di abusi, che possono terminare semplicemente con l'abolizione di questo *monstrum* legislativo che ha offerto la possibilità a una impresa di vantare, in un ipotetico Guinness dei primati dei creditori delle pubbliche amministrazioni, il primato di essere il più grande creditore di una amministrazione pubblica. Abbiamo valutato questo credito in circa 1.000 miliardi, ma taluni propongono cifre che addirittura si avvicinano ai 2.000 miliardi.

Queste sono le motivazioni di diritto e di fatto che impongono l'approvazione di questo provvedimento.

Nella prima parte del mio intervento dicevo che, se sui principi siamo stati tutti d'accordo, qualche complicazione è sorta invece per la copertura finanziaria delle opere che comunque devono essere ultimate e di quelle che devono essere proseguite. Il Ministro dei lavori pubblici si è puntualmente impegnato ad utilizzare i residui legati a questa legge. Abbiamo però ripetutamente avuto segnalazioni da parte della Commissione bilancio del Senato secondo le quali nel 1993 verrà ad esaurimento il ruolo di spesa fissa pluriennale attraverso il quale lo Stato ha finanziato le opere da eseguirsi nei comuni di Ancona, Macerata e Ariano Irpino. Investita direttamente del problema, nell'ultimo parere espresso, la Commissione bilancio ha dichiarato non disponibili i residui passivi e quindi l'immediata confluenza di queste somme nelle pieghe del bilancio dello Stato.

Bisogna però rammentare che nel prospetto della legge finanziaria 1993, nella rubrica 14 riguardante le opere in dipendenza dei danni bellici - lo ricordava il Ministro dei lavori pubblici sempre in quella

nota inviata alla Commissione - addirittura era stata disposta per il 1993 la soppressione dello stanziamento di 35 miliardi inizialmente previsto. Di fronte alla soppressione del capitolo 9306, riguardante la legge di copertura dei danni causati dai terremoti del 1962 e del 1980, e del capitolo 9207 riguardante il Molise, il Lazio e la Campania, è scattato un meccanismo di legittima difesa da parte dei parlamentari interessati a queste vicende. È questo il motivo per cui la senatrice Angeloni ed io presentammo un emendamento che tendeva a recuperare nel bilancio dei lavori pubblici una somma di 105 miliardi da ripartirsi nei tre anni 1993, 1994 e 1995.

L'Aula del Senato, anche attraverso una controprova, ritenne fondata questa proposta e quindi approvò l'emendamento. Le ulteriori iniziative, sempre legate all'inutilizzabilità dei residui, che fanno capo ad un emendamento della senatrice Angeloni approvato dalla Commissione bilancio, dimostrano ancora di più la preoccupazione di garantire fino in fondo l'esecuzione delle opere rimaste in sospeso.

Sono naturalmente favorevole all'ipotesi di copertura che ha presentato il ministro Merloni questa mattina, ma rivendico ovviamente libertà di azione e di movimento nel caso in cui tale iniziativa venisse ancora una volta bocciata dalla Commissione bilancio.

Vorrei aggiungere un'ultima cosa. I rappresentanti dei partiti di maggioranza della Commissione lavori pubblici del Senato, quando venne all'esame questo provvedimento, decisero all'unanimità di assegnare a me la relazione di questo provvedimento perchè tra i senatori presenti ero l'unico ad avere una qualche dimestichezza con la materia, non foss'altro che per il fatto che la mia città era interessata a questi problemi. Siccome si trattava - come ho detto prima - di una legge complessivamente di principio, la cui copertura era ampiamente garantita da quei residui che poi però si sono dimostrati «fragili» nella consistenza tecnica, ho accettato di svolgere la relazione. Quando successivamente sono subentrate le complicazioni sulla copertura, sempre nell'ansia di poter recuperare per le nostre realtà, e in particolare per la mia città, i fondi necessari per portare a termine la ricostruzione delle opere sospese, non ho avvertito quell'incompatibilità morale, non tecnica, che via via si andava profilando. Qualche collega mi ha rammentato però questo tipo di incompatibilità e così, a prescindere dalle circostanze di tempo, di luogo e dall'occasione in cui mi è stato ricordato, immediatamente ne ho tratto le doverose conseguenze e mi sono dimesso dalla funzione di relatore.

Ho peraltro chiarito con colui che ha sollevato tale eccezione la vicenda nella sua reale dimensione; pertanto ritengo, libero ora nei movimenti, di poter svolgere fino in fondo il mio dovere chiedendo l'approvazione del presente disegno di legge e rivendicando piena libertà rispetto al problema della copertura finanziaria della legge medesima.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angeloni. Ne ha facoltà.

* ANGELONI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda i piani di ricostruzione

post-bellica che, a quasi cinquant'anni dalla fine della guerra, risultano largamente incompleti e non hanno assolutamente conseguito gli obiettivi fondamentali che il legislatore aveva ipotizzato di raggiungere.

Essi rappresentano la chiara e aperta esemplificazione di una paradossale vicenda, dal momento che il nostro paese appare incapace di attuare le leggi ordinarie e straordinarie e di spendere con trasparenza ed efficacia le somme stanziare per conseguire obiettivi predeterminati.

Infatti, per i piani di ricostruzione post-bellica si è verificato ciò che è accaduto per altre ricostruzioni (per il Belice, per l'Irpinia, per la Campania, per la Valtellina, per citare solo i principali eventi calamitosi). Nel nostro paese si sono dissipati circa 100.000 miliardi di lire per opere di assistenza a seguito di calamità naturali senza che alcun processo fosse concluso, senza che una serie programmata e finanziata di opere vedesse di fatto la luce. Si tratta di un giudizio politico necessario per evidenziare anche al paese come per una sistematica e perversa azione combinata - che parte dai provvedimenti legislativi ed arriva alle azioni dei soggetti attuatori delle leggi - tutti gli interventi posti in essere dal dopoguerra ad oggi per far fronte non solo a fatti straordinari come la guerra, ma anche a fatti ordinari come le prevedibili calamità naturali, abbiano finito col degenerare, producendo vasti fenomeni di malcostume e di corruzione.

Nella X legislatura, la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva sui piani di ricostruzione post-bellica. Dal lungo lavoro è emerso con molta chiarezza come sia necessario chiudere definitivamente l'annosa vicenda, attraverso un'azione legislativa e amministrativa trasparente ed efficace.

Il giudizio sull'evoluzione dei piani di ricostruzione post-bellica, a 42 anni dalla promulgazione della legge n. 1402 del 1951, non può che essere articolato e puntuale. Certamente nella prima fase attuativa essi hanno rappresentato un insostituibile strumento operativo per riparare ai danni bellici, intervenendo su una molteplicità di comuni italiani; hanno inteso rappresentare non solo una forma di sostegno economico da parte dello Stato, ma anche opportuni strumenti di programmazione degli interventi.

Proprio per questi motivi tali piani appaiono oggi ampiamente superati dalla normativa successivamente intervenuta, mentre è completamente fuori luogo il carattere derogatorio e di legislazione speciale, a cinquant'anni dagli eventi bellici.

In particolare contrasto con la normativa vigente è il superamento degli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1976, che ha attribuito alle regioni tutte le competenze in materia urbanistica mediante l'attuazione di leggi fondamentali (norme urbanistiche, la legge n. 431 del 1985, e via dicendo). Nel caso dei piani di ricostruzione, non aver reso efficace tale normativa ha impedito che le regioni svolgessero un ruolo stringente di controllo in materia urbanistica, nonostante l'equivalenza dei piani di ricostruzione ai piani particolareggiati.

La stessa figura del concessionario unico è ampiamente superata dalla legislazione vigente in materia di appalti (la legge n. 584 del 1977, di recepimento della direttiva 71/305/CEE, che, all'articolo 1, ha

equiparato la concessione di sola costruzione all'appalto). È un sistema di affidamento ampiamente superato anche secondo la direttiva 89/440/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo n. 406 del 1991, che prevede la massima trasparenza e concorrenza in ambito europeo e una verifica puntuale delle capacità tecniche e finanziarie delle imprese.

Da segnalare, infine, i poteri sostitutivi del Ministero dei lavori pubblici, previsti all'articolo 16 della legge n. 1402 del 1951 che, se avevano una qualche giustificazione a pochi anni dagli eventi bellici, sono completamente incoerenti con l'attuale legislazione la quale prevede poteri sostitutivi solo in caso di inadempienza degli enti locali.

In conclusione, la legislazione vigente sui piani di ricostruzione post-bellica deve essere soppressa, assicurando con apposita normativa che la definitiva cessazione dei piani di ricostruzione garantisca l'acquisizione al patrimonio pubblico delle opere realizzate, tra l'altro a totale carico dello Stato.

L'indagine conoscitiva suddetta ha ridefinito puntualmente la vicenda dei piani di ricostruzione di Ancona, Macerata ed Arianò Iripino i quali, mediante legislazione eccezionale giustificata da nuove calamità naturali, hanno ripreso vigore ed efficacia.

È di per sé indicativo che in tutti i comuni sopracitati il titolare delle concessioni sia la Adriatica Costruzioni di Edoardo Longarini. Si configura con molta evidenza la predisposizione di privilegi concessi non solo a pochi comuni ma addirittura ad un unico imprenditore.

È quindi senz'altro opportuna l'abrogazione non soltanto della normativa ordinaria in materia di piani di ricostruzione ma anche di quella straordinaria, come l'articolo 13-*novies-decies* della legge n. 363 del 1984, e di tutte le norme che ne estendono l'applicabilità a situazioni diverse da quella del comune di Ancona.

Inoltre, a seguito dell'interpretazione estensiva, è necessario far decadere l'efficacia degli atti conseguenti predisposti in questi anni.

È quindi evidente che le soluzioni previste nel presente disegno di legge per il completamento funzionale delle opere iniziate escludono il proseguimento di rapporti di privilegio con il concessionario unico e indicano regole che garantiscano trasparenza e leale concorrenza in materia di appalti pubblici.

Privilegi, illegittimità, irregolarità sono stati ampiamente documentati e ci obbligano ad intervenire non solo sulla legislazione ma anche nel merito delle concessioni in corso.

Il sistema di affidamento in concessione dei piani di ricostruzione previsto dall'articolo 13-*novies-decies* della legge n. 363 del 1984 non ha rispettato la normativa vigente in materia di appalti prevista dalla legge n. 584 del 1977. Infatti la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto e quindi per la scelta del contraente a cui affidare i lavori il Ministro dei lavori pubblici avrebbe dovuto procedere a gara pubblica e non a trattativa privata.

Il Ministro dei lavori pubblici fonda su questa illegittimità il decreto, emanato nell'ottobre del 1992, di annullamento delle concessioni che riguardano il piano di ricostruzione di Ancona. È la prima conferma della concessione di privilegio a favore dell'impresa Adriatica Costruzioni, che non ha mai dovuto misurarsi in gare pubbliche ma è

stata scelta discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici con l'assenso dei comuni di Ancona, Macerata ed Arianò Irpino.

Si può subito aggiungere a questo privilegio l'illegittimità del trasferimento della concessione tra due concessionarie di Edoardo Longarini, avvenuto nel 1980, quasi fosse un affare privato, senza che da parte del Ministero si verificassero le condizioni e l'idoneità dell'impresa.

Dopo aver evidenziato l'illegittimità del sistema di scelta dell'impresa e l'accettazione del trasferimento ad altra concessionaria senza la verifica dell'idoneità è necessario richiamare l'attenzione dei colleghi anche sul tipo di concessione che è stata proposta e accettata dalle parti. I tempi di consegna delle opere, previsti nel decreto ministeriale n. 291 del 1985, che riguarda Ancona, erano di 2.982 giorni lavorativi, pari a circa 12 anni, un tempo di esecuzione assai dilatato, indice evidentemente o dell'inidoneità tecnica dell'impresa scelta o di un meccanismo ideato per favorire la lievitazione dei costi grazie alla revisione e all'aggiornamento dei prezzi. Un tempo assai lungo di esecuzione, questo, che mette fortemente in dubbio l'uso stesso della concessione, uno strumento invocato proprio per la rapidità di esecuzione delle opere.

Molte incongruenze sono state poi riscontrate in ordine alla revisione prezzi, alle modalità e ai tempi di applicazione, al coefficiente di moltiplicazione, alle anticipazioni concesse, fino all'ordine del 75 per cento dell'importo dei lavori; inquietanti dubbi che, nel corso dell'indagine conoscitiva, si sono allargati e hanno trovato conferme o risposte contraddittorie.

Non voglio elencare puntualmente queste incongruenze, ma voglio fare un esempio per quanto riguarda i prezzi perchè sono certa che su questo ci comprenderemo immediatamente. L'analisi dei costi proposti dalla Adriatica Costruzioni srl evidenzia prezzi analitici ben superiori, fino a tre volte, a quelli praticati dalle imprese che eseguono lavori analoghi per la stessa stazione appaltante e cioè il Ministero dei lavori pubblici attraverso l'ANAS. Ed è bene richiamarli questi prezzi: per la fornitura e posa in opera di acciaio speciale, mentre l'ANAS paga 866 lire al chilo (ovviamente il confronto è rapportato allo stesso momento), a Longarini il Ministero dei lavori pubblici pagava e paga 2.119 lire; per il calcestruzzo cementizio, al metro cubo, l'ANAS appalta a lire 128.000, Longarini a lire 516.000; per la formazione di palo trivellato a grande diametro, al metro lineare, il prezzo ANAS è di 114.000 lire, mentre è di lire 212.000 per Longarini.

Da queste voci emerge chiaramente che vi è una triplicazione dei prezzi che porta ad un aumento del costo finale dell'opera assolutamente insopportabile.

Un altro punto da approfondire è il meccanismo della proliferazione delle variazioni tecniche e suppletive, che ha portato - come ricordava il senatore Franza - a far sì che Longarini sia il più grosso creditore nei confronti dello Stato, pur essendo partito da concessioni di modesta entità. Ricordo che quella di Ancona ammontava a lire 220.000 milioni, mentre le aspettative sarebbero ormai nell'ordine di 1.000 miliardi, se non avessimo interrotto il meccanismo.

Con il decreto ministeriale n. 291 del 1985 che ho prima richiamato, il Ministero disponeva, e il concessionario accettava, che la

concessione attuativa veniva accordata nei limiti delle somme autorizzate dalla legge e, qualora queste non avessero consentito la realizzazione dell'intero progetto, «il concessionario nulla avrà a pretendere a qualsiasi titolo». Esso prevedeva altresì che il comune di Ancona e il concessionario avessero la facoltà di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato, sempre però nei limiti della spesa autorizzata e disponibile, dandone comunicazione, con i relativi atti, al provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

Si tratta evidentemente di cautele atte a chiarire ed evitare interpretazioni estensive dell'articolo 13 *novies-decies*, della legge n. 363 del 1984; ma il comune di Ancona su proposta e d'intesa con il concessionario approva varianti tecniche suppletive per un importo totale di oltre 600 miliardi di investimenti, pretendendo dal Ministero dei lavori pubblici l'emissione immediata dei decreti di affidamento e ordinando al concessionario l'inizio dei nuovi lavori. Questo meccanismo ha consentito che il concessionario iniziasse lavori senza relativa copertura finanziaria, senza decreti di affidamento e quindi senza controllo e senza sorveglianza sui lavori stessi. Nessuno ha segnalato queste gravi irregolarità, nè il provveditorato di Ancona, nè la commissione di collaudo; irresponsabilità ed omissioni ampiamente riscontrate, che fanno presumere complicità diffuse ad ogni livello, dal comune di Ancona al provveditorato alle opere pubbliche, al Ministero dei lavori pubblici. Una situazione che senza dubbio ha favorito il concessionario Longarini, con gravi danni per l'interesse pubblico.

In conclusione – perchè di esempi se ne potrebbero fare molti altri – è necessario e urgente abolire tutta la normativa ordinaria e straordinaria relativa ai piani di ricostruzione post-bellica; ma questo risulterebbe assai parziale se non si intervenisse, signor Ministro, anche nel merito delle concessioni in corso, date le preoccupanti irregolarità dimostrate in ordine alla illegittimità del sistema di scelta della concessionaria, alla illegittimità del trasferimento tra le due concessionarie, a presumibili e documentate irregolarità su revisione e aggiornamento prezzi, che unitamente ai tempi dilatati di consegna delle opere fanno aumentare in modo preoccupante il costo totale dell'opera, in contrasto con l'interesse pubblico. Anche in questo caso le cifre aiutano a capire: una strada concessa al costo di 6 miliardi al chilometro finirebbe col costare, con questo meccanismo, 76 miliardi al chilometro, come risulta dal «libro bianco» presentato anche al Parlamento dal consigliere comunale di Ancona Eugenio Duca.

Un altro elemento di irregolarità è l'estensiva interpretazione dell'articolo 13 della legge n. 363, di cui hanno abusato i comuni di Ancona, Macerata e Ariano Irpino in accordo con il concessionario Longarini, senza nessun controllo da parte del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi periferici, che ha permesso l'inizio di opere mai decretate, non soggette a controllo, in aperto contrasto con le norme di contabilità dello Stato e le clausole di concessione.

Un altro punto è la consegna di lotti funzionali, mai effettuata dal concessionario, su cui i comuni non hanno svolto con efficacia i dovuti

controlli, per rendere funzionale l'opera con i fondi disponibili, tant'è che si parla di Ancona come di città incompiuta, disseminata di tanti cantieri nessuno completato.

Un elenco di irregolarità documentate, che configurano l'ipotesi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato da parte del concessionario, visti anche i rinvii a giudizio emessi dalla procura di Ancona nei confronti del proprietario e dell'amministratore unico dell'Adriatica Costruzioni e dell'Adriatica Costruzioni Ancona, di numerosi alti funzionari pubblici del provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero dei lavori pubblici e dell'assessore all'urbanistica di Ancona in carica dal '77 all'85. È stato ricordato che un'indagine giudiziaria è stata aperta anche per quanto riguarda il piano di ricostruzione di Macerata.

Secondo la legge sui lavori pubblici, la n. 2248 del 1865, e il suo regolamento attuativo, appare con evidenza che la rescissione di un contratto non è in alcun modo legata ad una pronuncia finale in sede penale, ma si possa configurare anche nell'ipotesi di frode, che fa venir meno il rapporto di fiducia tra la stazione appaltante ed il concessionario.

Infatti, l'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 recita: «L'amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all'amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio».

Ma il Ministro dei lavori pubblici ha proceduto solo all'annullamento delle concessioni riguardanti la città di Ancona, e non ha adottato provvedimenti - come dovrebbe in base a queste norme da me richiamate - per le altre concessioni.

PRESIDENTE. Senatrice Angeloni, il tempo a sua disposizione è terminato. La prego di avviarsi alla conclusione.

ANGELONI. Signor Presidente, le chiedo soltanto un minuto per poter concludere il mio intervento.

Dicevo che il Ministro dei lavori pubblici non ha adottato provvedimenti per le altre concessioni riguardanti Macerata ed Ariano Irpino. Noi non possiamo che essere fermamente critici rispetto a tale comportamento, perchè questa situazione continua a favorire il concessionario che, infatti, fa valere i suoi presunti diritti, come ad Ariano Irpino dove diffida il comune di lasciar proseguire i lavori per i quali ha in mano un decreto di concessione emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

Di conseguenza, anche nelle more dell'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame, il concessionario continuerà a maturare lucrosi vantaggi, oltre a quelli che ha già conseguito in questi anni.

Ovviamente siamo favorevoli a che il disegno di legge n. 126, da me presentato insieme ad altri colleghi, sia approvato quanto prima. A tal proposito ringrazio i relatori Franza e Fabris, nonchè i colleghi della Commissione per il lavoro svolto. Debbo però aggiungere che se siamo arrivati ad un anno dall'inizio della legislatura, e quindi se abbiamo

perso del tempo prezioso - come ho cercato poc'anzi di dimostrare -, ciò è dovuto ad un'azione rallentatrice svolta dal Ministero dei lavori pubblici, che è arrivato fino ad opporsi alla concessione della sede deliberante all'8ª Commissione permanente, la quale aveva deciso di procedere in questo modo.

Il conflitto non è sulla parte normativa, bensì sulla copertura finanziaria. Per ragioni di tempo non ripercorrerò l'iter relativo alla copertura finanziaria, giacchè è correttamente esposto nella relazione scritta presentata dal senatore Fabris.

L'8ª Commissione permanente, nella sua interezza, ritiene che lo stanziamento necessario per dare una copertura finanziaria seria al disegno di legge n. 126 non possa essere inferiore a 245 miliardi di lire. Siamo disponibili ad aderire a diverse soluzioni di copertura, ma non a ridurre lo stanziamento globale.

È vero che si sono aggiunte le ulteriori difficoltà, provenienti dall'ultima manovra finanziaria varata dal Governo, ma discutiamone nel merito; non possiamo pensare di ridurre lo stanziamento complessivo. Vi è grande attesa nelle città di veder completate le opere in modo trasparente: non possiamo deludere queste aspettative!

Concludendo il mio intervento, debbo aggiungere che la «questione Longarini» non è una vicenda localistica, ma è diventata un caso nazionale, perchè emblematica di quel perverso intreccio affari-politica che ha inquinato la nostra vita democratica. In una stagione in cui il sistema dei lavori pubblici è diventato nel senso comune della gente il sistema della corruzione e dell'arroganza, anche attraverso l'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame dobbiamo dare un segnale di pulizia e anche di speranza, rispondendo alla forte domanda che proviene dal paese. Non sempre l'arroganza e la corruzione legano la politica al potere. (*Applausi dai Gruppi del PDS e dai Gruppi di Rifondazione comunista e del senatore Franza*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardi. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, ai fini della ricostruzione dei centri abitati distrutti dalla guerra - per contemperare l'esigenza di rapida esecuzione dei lavori più urgenti con quella di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati - prevedeva che i comuni, individuati negli appositi elenchi approvati dal Ministro dei lavori pubblici, adottassero un cosiddetto Piano di Ricostruzione che, approvato dal Ministro dei lavori pubblici stesso, acquistava valore di piano regolatore generale.

I piani di ricostruzione per i comuni al di sotto dei 25.000 abitanti potevano essere redatti e attuati dal Ministero dei lavori pubblici; in pratica il Ministero aveva la facoltà di sostituirsi ai comuni interessati nella redazione e nell'attuazione dei piani di ricostruzione, anticipando la spesa necessaria, salvo recupero, da parte dello Stato nei confronti del comune sostituito, in trenta rate annuali costanti e senza interessi e solo per le opere di ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra.

Erano quindi da escludere dal recupero tutte le opere comunali di ricostruzione degli edifici non distrutti da eventi bellici.

Eccezionalmente – ma di fatto fu regola perchè molto conveniente per quei comuni – il Ministero dei lavori pubblici poteva sostituirsi anche ai comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti. Il Ministero dei lavori pubblici, in definitiva, aveva la facoltà, una volta vigente il piano di ricostruzione: di affidare in concessione le opere indicate nel piano, previa intesa con il comune; di individuare un concessionario di concerto con il comune e su indicazione dello stesso.

Questa norma – e ciò è stato omesso da coloro che chiamano in causa il Governo con facilità e anche con un po' di disinvoltura – è peraltro ribadita nella legge che ha esteso la facoltà di operare attraverso piani di ricostruzione ad alcuni comuni terremotati (e solo ad alcuni), quali Ancona, Macerata e Ariano Irpino. Parlo della legge 18 aprile 1984, n. 80, che testualmente all'articolo 15 recita: «Per gli anni 1984, 1985 e 1986 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno per il completamento dei lavori dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti da entrambi gli eventi sismici del 1962 e del 1980 da affidarsi in concessione sulla base della designazione fatta in fase di progettazione dalle stesse amministrazioni comunali interessate». Salvo, quindi, il finanziamento e l'esecuzione da parte del Ministro dei lavori pubblici.

Era poi previsto – e questa è un'altra delle conseguenze della legge – che il comune si impegnasse a pagare all'impresa concessionaria dei lavori in 25 o 20 annualità (nel tempo è cambiata la durata dell'impegno) il relativo importo che l'impresa avrebbe anticipato. In altre parole, l'impresa anticipava una somma che le sarebbe stata poi restituita, mentre il comune si impegnava a restituire ad un istituto bancario scelto dall'impresa l'importo degli oneri di concessione relativi all'anticipazione che il Ministero dei lavori pubblici riconosce all'impresa attraverso un calcolo attuariale estremamente complesso che innesca una condizione di assoluto vantaggio e di privilegio per il comune e per l'impresa concessionaria. Questo, però, è consentito dalla legge. Quindi, la legge autorizza l'impresa concessionaria ad autofinanziarsi mediante un'anticipazione bancaria, con accollo da parte dello Stato dei relativi interessi.

Di fatto, l'impresa concessionaria si sostituiva in tutto al Ministero, ma era comunque scelta dal comune. A sua volta, quindi, si sostituiva al Ministero nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori relativi ai piani di ricostruzione anche per quanto concerne le espropriazioni e tutti gli atti amministrativi, con il riconoscimento da parte del Ministero di un compenso pari ad una percentuale sui lavori da pagare per oneri di concessione.

Si comprenderà come, stante la grande convenienza della sopra descritta procedura, su 244 comuni inseriti nell'apposito elenco elaborato dal Ministero dei lavori pubblici nell'immediato dopoguerra, ben 222 comuni beneficiarono della totale sostituzione statale nell'esecuzione dei lavori in attuazione dei piani di ricostruzione. Peraltro, la regola del recupero da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro per i lavori non derivanti da distruzioni belliche ma per lo

sviluppo, ancorchè ostacolata dall'oggettiva difficoltà o dalla comprensibile reticenza dei comuni nella chiara indicazione di tale tipo di opere, non risulta sistematicamente applicata.

Tra il 1960 ed il 1984 - come è noto - si verificarono in Italia alcuni devastanti eventi sismici che interessarono in particolare alcune zone della Sicilia, delle Marche e della Campania (ma anche della Basilicata e della Calabria), e che causarono la distruzione di decine e decine di centri abitati. A seguito di tali eventi sismici, è stata approvata una serie di norme che si collegano alla legge n. 1402 del 1951: cito, da ultimo, le previsioni di cui alle leggi n. 80 e n. 363 del 1984. Rispetto alle molte decine di comuni colpiti, le modalità di intervento previste dal provvedimento interessano i comuni di Ancona, Macerata, Ariano Irpino, i cui lavori sono stati affidati alla concessionaria «Adriatica Costruzioni», e di Pantelleria, i cui lavori sono stati affidati in concessione all'impresa «S.a.i.l.e.m.». Il disegno di legge a firma della senatrice Angeloni ed altri senatori, che si basa sulle conclusioni cui pervenne l'indagine conoscitiva della Camera dei deputati allo scadere della X legislatura, largamente condiviso ed approvato con emendamenti dall'8ª Commissione, permette finalmente - occorre dirlo - di venire a capo di una situazione molto difficoltosa da dipanare, anche per le notizie non sempre chiare e spesso contraddittorie offerteci inizialmente nelle relazioni, soprattutto dei funzionari del Ministero dei lavori pubblici. Peraltro, bisogna dare atto al ministro dei lavori pubblici Merloni della solerzia, dell'estrema decisione e della rapidità con cui ha aiutato la Commissione - occorre dire anche questo - rispetto alle precedenti situazioni, dotandola in brevissimo tempo, già il 30 settembre 1992 (il Ministro è subentrato nel giugno-luglio del 1992), di una relazione esauriente di un'apposita commissione di indagine amministrativa relativa al piano di ricostruzione di Ancona e in seguito, su richiesta dell'8ª Commissione del Senato, della poderosa ed esauriente relazione del 30 novembre 1992, elaborata dalla commissione per l'accertamento dello stato dei lavori eseguiti nell'ambito dei piani di ricostruzione di Ancona, di Macerata e di Ariano Irpino e per l'individuazione degli ulteriori lavori occorrenti per il completamento delle relative opere, secondo i criteri della funzionalità e della connessione con quelle già realizzate.

Le pregevoli relazioni sopra richiamate hanno finalmente consentito di fare chiarezza sull'attuale situazione dei lavori e sui metodi (non sempre ortodossi, invero) sin qui adottati, mettendo in evidenza e confermando una perversa metodologia di intervento, sia per quanto concerne scelte e modalità di esecuzione delle opere, sia per l'enorme lievitazione delle esigenze finanziarie, sia inoltre - per quanto riguarda Ancona - per il gran numero e la rilevanza di opere eseguite senza le prescritte autorizzazioni e/o approvazioni del Ministero dei lavori pubblici, realizzate di iniziativa dei concessionari e quasi sempre su precisa indicazione dei comuni interessati, senza l'avallo - ripeto - o l'assenso del Ministero dei lavori pubblici.

È pertanto necessario dire un «basta» secco e deciso attraverso l'abolizione delle norme della legge n. 1402 del 1951 e di quelle ad essa collegate. Occorre però dire anche un secco e deciso «basta» alle situazioni di ingiustificato privilegio di cui tutti i comuni hanno potuto

godere e in qualche caso, come ad esempio quello di Ancona, ampiamente abusare, chiedendo e ricevendo ben oltre le giuste esigenze della ricostruzione, per non parlare poi degli smodati privilegi dei concessionari dei lavori.

Nella relazione della commissione d'indagine del 30 novembre sono chiaramente individuati i fabbisogni indispensabili per il completamento e la funzionalità delle opere realizzate e regolarmente autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici: ritengo che il Parlamento non possa ora intervenire con una generale sanatoria sulle altre opere realizzate senza aver rispettato la legge. Non costituisca, questa, l'occasione, in un momento tanto difficile per la finanza pubblica – e particolarmente per quella degli enti locali – per consentire tentativi maldestri di un ulteriore accaparramento di finanziamenti da parte di pochi privilegiati – come nella specie in atto – ingiustificati ed assurdi rispetto alle tante primarie ed insoddisfatte esigenze di migliaia di comuni da sempre abituati ai massimi sacrifici e a grandi ristrettezze. In tal senso sembrano orientati gli emendamenti del Governo, che quindi condividiamo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè l'Aula ha deciso all'inizio della discussione, su proposta del ministro dei lavori pubblici Merloni, di esaminare in un'altra seduta gli emendamenti, ritengo si possa passare al successivo punto all'ordine del giorno. Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna» (1181)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna». La relazione è già stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Serena. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, colleghi, pur essendo il mio Gruppo del parere che la costruzione della miniera del Sulcis è stata un'errore, non può esimersi dal sostenere interventi urgenti per il settore minerario sardo. Una nostra delegazione si è incontrata, il 14 aprile scorso a Carbonia e ad Iglesias, con le autorità comunali e con i lavoratori in lotta e ha promesso loro il nostro interessamento ai fini del mantenimento dei posti di lavoro, ma soprattutto affinché si addivenga ad una soluzione globale dei problemi che affliggono uno dei più grandi bacini minerari europei.

Per quanto concerne il nostro impegno di parlamentari, ci siamo comunque già attivati per far destinare a tale scopo quanto prima i fondi CEE che prima erano stati stanziati e che poi sono stati congelati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, il decreto-legge in esame e l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 riguardano più propriamente misure di sostegno alla riconversione dei bacini minerari interessati da processi di drastica contrazione dell'attività produttiva, quando non di vera e propria liquidazione della stessa, come è accaduto in diverse parti del paese; segnatamente in Sardegna, ma anche in alcune aree della Toscana, della Sicilia, e del Friuli, per fare riferimento ai bacini minerari più importanti.

Si tratta di un provvedimento di ispirazione giusta, poichè, laddove si è verificata una coltivazione di risorse minerarie talvolta di notevole significato anche sul piano produttivo e industriale, laddove comunità hanno convissuto con l'economia mineraria per 100 o 150 anni non è giusto che esse vengano abbandonate a se stesse in una prospettiva che porta alla loro progressiva debilitazione o, come è accaduto in qualche caso, alla loro vera e propria scomparsa.

La Commissione ha emendato in misura considerevole il testo proposto dal Governo, trasformando anzitutto questo provvedimento da provvedimento destinato ad un'area particolare del paese a provvedimento di significato più ampio per l'insieme delle aree minerarie del paese. Senza nulla togliere, anzi razionalizzando e allargando l'intervento per il bacino minerario sardo, opportunamente la Commissione ha ritenuto di dover considerare anche altre situazioni (penso alle colline metallifere della Toscana), per le quali è egualmente in corso un processo di drastico ridimensionamento dell'attività estrattiva e per le quali è annunciata, nel giro di due o tre anni, una sostanziale liquidazione delle attività estrattive.

Il punto che intendo sottolineare in questo breve intervento è che non si ricostituisce un modello economico, un'economia in grado di autoalimentarsi, semplicemente realizzando qualche piccola iniziativa imprenditoriale sostitutiva dell'attività esistente: si tratta di sostituire un modello economico con un altro.

Ecco perchè l'emendamento proposto dalla Commissione pone l'accento sull'esigenza di varare piani di riconversione sostenuti dalle

regioni interessate, dal Governo e dalla Comunità europea. Quest'ultima ritengo non possa disinteressarsi del problema della riconversione delle aree minerarie in crisi.

Si dovrebbe quindi operare attraverso gli strumenti dell'accordo di programma e dei contratti di programma per far sì che il piano di riconversione abbia il respiro e la dimensione adeguati.

Sono stati pure presentati emendamenti per razionalizzare ed armonizzare fra di loro le diverse fonti di finanziamento. Mi auguro che il Senato voglia accogliere l'emendamento proposto dalla Commissione, anche per coerenza con una risoluzione discussa e votata recentemente in Aula.

Concludo il mio intervento con una notazione. In molte circostanze sono stati conclusi accordi tra Governo, regione e sindacati per la chiusura di unità minerarie. Bisogna osservare (la constatazione vale per il Friuli, per la Toscana, nonché per le località di Funtana Raminosa e Montevicchio in Sardegna) che agli impegni sottoscritti dal Governo non è seguita una celerità ragionevole nella realizzazione degli interventi previsti negli impegni stessi. Pertanto sono state chiuse le miniere, i lavoratori sono finiti in cassa integrazione o in lista di mobilità e le attese iniziative sostitutive non sono mai decollate.

La recente vicenda del bacino minerario dell'Iglesiente, che ha destato tanta attenzione e anche simpatia nell'opinione pubblica nazionale, si è conclusa con un rigetto della decisione di pura e semplice liquidazione adottata dall'ENI e dal Governo. Ci si avvia quindi verso una gestione graduale del processo di contrazione dell'attività estrattiva.

Ma il punto più qualificante dell'accordo, che ha consentito l'occupazione nei pozzi minerari, è proprio quello che concerne il piano di riconversione produttiva.

Il decreto-legge oggi in discussione, con l'importante emendamento che ad esso è stato presentato, è di supporto essenziale per la realizzazione degli accordi stipulati e, nel momento in cui il Parlamento compie la sua parte, è auspicabile che il Governo faccia ciò che gli compete, dando esecuzione agli accordi sottoscritti. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galdelli. Ne ha facoltà.

GALDELLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, noi esprimiamo una valutazione positiva sul testo approvato dalla 10ª Commissione riguardante la riconversione e il recupero ambientale delle coltivazioni minerarie che si sono andate via via dismettendo nel corso degli anni.

Vogliamo però rilevare il fatto che anche in questa occasione siamo in assenza di programmazione che invece è necessaria quando si interviene in materie come queste.

Il Senato è già intervenuto al riguardo in occasione dell'esame di una mozione sulla situazione della Sardegna e ha approvato una risoluzione che contiene delle indicazioni abbastanza precise. Ad esempio, in essa si parla del programma di gassificazione del carbone come

sbocco unico e naturale per questo tipo di attività. Nel frattempo, è cambiato il Governo e mentre quello precedente aveva subito, di fatto, quel voto, non sappiamo cosa pensi al riguardo l'Esecutivo attuale; quindi, anche in questa occasione sollecitiamo un'informazione in proposito.

Si tratta di intervenire in realtà sociali in cui le miniere, a volte, rappresentano l'unica attività economica esistente, e quindi occorre passare da un sistema di relazioni sociali e di attività economiche di un certo tipo ad un altro. Ciò implica naturalmente un'operazione complessa, in cui interagiscono diversi fattori. D'altra parte, sarebbe grave chiudere le miniere e poi abbandonare il campo dopo 150 anni di sfruttamento e di ricchezza che le attività estrattive hanno prodotto.

Pertanto, oltre a questo provvedimento, è necessario porre in essere azioni che coinvolgano più soggetti, i quali predispongano programmi di riconversione riguardanti l'intero tessuto economico-sociale di quelle realtà. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 aprile 1993, n. 121, che ci apprestiamo ad approvare così come emendato dalla Commissione industria del Senato, potrebbe inserirsi all'interno di un progetto programmatico di questo tipo. Quindi, preannuncio sin d'ora il nostro voto favorevole. Tuttavia, non vorremmo che esso rimanesse un provvedimento a sè stante, perchè, se così fosse, non faremmo una buona cosa.

Concludo, pertanto, rivolgendo un invito al Governo affinché si presenti al più presto in Parlamento con un programma industriale chiaro e definito relativo al complesso delle attività minerarie nel nostro paese. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

LADU, *relatore*. Signor Presidente, ho già avuto modo di sottolineare nella relazione il significato del provvedimento in esame: sia del decreto originario, sia dell'emendamento che la Commissione industria ha approvato all'unanimità. Come hanno fatto rilevare alcuni colleghi, questo decreto-legge si colloca nell'ambito di un'attenzione più generale che il Senato, già in sede di dibattito sulle mozioni relative alla situazione occupazionale della Sardegna, aveva rivolto alle difficoltà e al tormento vissuti dalla zona mineraria della Sardegna. Una situazione, questa, che è diventata drammatica e che aveva fatto sì che in Senato quel dibattito si chiudesse con una risoluzione e il governo sottoscrivesse un'accordo con organizzazioni sindacali e regione in data 28 aprile 1993. In tale accordo tra le organizzazioni sindacali, la regione e ENISUD si dichiarava la disponibilità alla chiusura degli stabilimenti nel Sulcis Iglesiente entro il 1995, e, dall'altra, il Governo si impegnavo ad avviare un processo di reindustrializzazione, creando quindi una possibilità di recupero per la situazione mineraria.

Ed allora, questo decreto-legge se per un verso dà una risposta ad un problema importante, qual è quello di un recupero e di un risanamento ambientale, non consente però di iniziare il processo di rivisitazione di quella zona mineraria. Pertanto, l'emendamento approvato in Commissione non rispecchia la voglia o l'esigenza di avviare un

grande processo di programmazione, ma l'esigenza di ridare una piccola risposta, una piccola speranza ad un bacino che ancora non crede alla possibilità di un recupero. Quindi, non ci si vuole sostituire al Governo nella sua azione di programmazione, ma si vuole dire a questi lavoratori, che hanno pagato tanti costi sociali, che c'è una possibilità di recupero.

Noi abbiamo avuto modo di spiegare al Governo che questo emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi, perchè attinge a risorse già previste dalla legge mineraria e non utilizzate da quando la SIM ha dichiarato di non voler proseguire nei programmi; quindi, non c'è un ulteriore costo per lo Stato. Da questa condizione deriva la disponibilità del relatore e quindi l'unanime parere favorevole della Commissione all'emendamento sottoscritto da diversi colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame, come è detto anche nell'ultima parte dell'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, sposta su un'ottica di carattere più complessivo e generale il limitato spettro di intervento originariamente previsto dal decreto-legge stesso. Il Governo si era limitato a stabilire due tipi di intervento (uno di recupero ambientale e l'altro di iniziative nel settore della ricerca mineraria), specificamente circoscritti alla Sardegna ed in particolare alla zona interessata dalla chiusura delle miniere. Per la verità, l'intervento era modesto anche dal punto di vista finanziario: un pò meno di 30 miliardi, una somma che si riteneva sufficiente nell'ottica di un intervento di pronta urgenza per le prime necessità, per poi ripensare in un'ottica generale la politica del settore minerario, la cui crisi non è certamente ignota a quest'Aula ed è causata anche dalla diseconomicità della gestione delle miniere, non solo in Sardegna, che pone all'Esecutivo l'esigenza di un ripensamento complessivo e di una ridefinizione di tutta la politica del settore.

Questo spiega anche il parere contrario che in Commissione avevo manifestato a nome del Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che estende la possibilità di intervento nel settore minerario anche ad altre regioni. Indubbiamente questo emendamento incide - non voglio dire pregiudica - su quella che sarà la rivisitazione della politica mineraria che il Governo certamente vorrà operare. Penso anzi che il Ministro dell'industria nell'esposizione che farà oggi stesso in Commissione dirà qualcosa su questo problema specifico, per cui non credo di poter essere abilitato ad anticiparne le linee; tuttavia, una discussione globale sulla politica mineraria del nostro paese si impone, soprattutto alla luce della nuova realtà europea nella quale siamo ormai immersi.

Quindi, ribadisco la perplessità del Governo sull'emendamento 1.1; peraltro, la Commissione bilancio, nel suo parere, pur avanzando qualche critica sull'utilizzazione di quelle somme dal punto di vista tecnico-contabile, di fronte all'eccezionalità della situazione ha espresso parere favorevole. Noi abbiamo compiuto anche degli accer-

tamenti di carattere contabile sulla disponibilità di queste somme, che rileviamo essere disponibili; manteniamo comunque delle riserve e pertanto ci rimettiamo all'Aula per una considerazione meditata di questo emendamento.

Certamente la crisi mineraria va affrontata, ed è stata affrontata dal Governo; anche il senatore Galdelli ha ricordato che il Governo, dopo la lunga polemica, il periodo di occupazione delle miniere e la grave tensione sociale che vi è stata in Sardegna, ha affrontato questo problema con un'intesa, sottoscritta meno di un mese fa, tra il Governo stesso la regione Sardegna e le organizzazioni sindacali per la chiusura programmata dell'attività nelle miniere SIM del Sulcis-Iglesiente e per una serie di iniziative che possano affrontare il grave problema della disoccupazione che si creerebbe in seguito alla loro chiusura.

Quindi, il Governo non è stato assente su questo specifico problema, che certamente merita considerazione proprio per la difficoltà della situazione in cui versa quell'interessante zona della Sardegna.

Signor Presidente, il Governo, nel confermare che non si sottrarrà ad un confronto sulla politica mineraria complessiva che intende seguire anche in altre aree del paese (ad esempio, in Commissione da parte del senatore Turini sono state sollevate delle osservazioni per quanto riguarda la situazione siciliana, ma lo stesso vale per altre zone del nostro paese, delle quali avremo occasione di discuterne o in Commissione o in Aula), si rimette alla volontà dell'Aula per quanto riguarda l'approvazione dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, pur ribadendo le proprie perplessità in ordine alla sua praticabilità.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.1.

STAGLIENO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, conferma il parere fornito alla Commissione di merito sull'emendamento di analogo tenore».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale della regione Sardegna, è autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonchè la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli di parte capitale iscritti nella rubrica ottava dello stato di previsione per l'anno 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, nonchè gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. All'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole «e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità».

4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30 luglio 1990, n. 221 e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in

conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

Conseguentemente nel titolo, sopprimere le parole: «della Sardegna».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare tale emendamento, nel quale il Governo ha già espresso il parere.

LADU, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GIBERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBERTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, seppure la Lega è del parere che a livello imprenditoriale la costruzione della miniera del Sulcis, in Sardegna, è stato un errore, ora (anche se a malincuore) non si sottrae al sostegno di interventi urgenti nel settore minerario sardo, esprimendo parere favorevole sul provvedimento in esame.

Una delegazione parlamentare della Lega Nord il 14 aprile si è incontrata nei comuni di Carbonia e Iglesias, in Sardegna, con le autorità locali per discutere il problema dell'occupazione alla luce

della crisi che ha colpito il settore minerario e chimico, nonché con i lavoratori in lotta per l'occupazione per esprimere loro tutta la nostra solidarietà.

La Lega Nord ha preso consapevolezza del problema e, per quanto possibile, cercherà di trovare delle soluzioni che salvino la dignità e il posto di lavoro di tante persone e nello stesso tempo risolvano la crisi che affligge uno dei più grandi bacini minerari europei.

Il nostro movimento non ha responsabilità di Governo, ma è una forza politica di opposizione responsabile che si è impegnata e si impegnerà a trovare soluzioni ai problemi generati dalla crisi e soprattutto non permetterà a questo Governo di consentire tagli all'occupazione in settori che in futuro potrebbero tornare produttivi.

Al di là di una soluzione temporanea di questo problema di occupazione, si deve trovare una soluzione politica e, siamo estremamente convinti, che la risposta è nel federalismo. La Sardegna, storicamente autonomista e federalista, sembra, in questo momento, aver dimenticato le enormi possibilità racchiuse in questo indirizzo politico.

I Gruppi parlamentari della Lega Nord, anche nella sede parlamentare europea, si sono già impegnati, e continueranno a farlo, per far destinare al più presto i fondi della CEE, già stanziati e successivamente congelati, a nuove politiche di sviluppo dell'industria locale, cercando di dare al popolo sardo altre possibilità di occupazione.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Sottosegretario, mi sembra molto importante quello che lei ha detto pochi minuti fa e gliene devo dare atto. Lei ha affermato che cercherà di sollecitare un dibattito complessivo sulla politica mineraria in Italia nell'ambito del Ministero dell'industria.

Non esiste una nazione europea che non abbia una politica mineraria, anche se sappiamo che ciò non sempre è positivo dal punto di vista economico. Tuttavia, occorre verificare che cosa c'è di strategico in questo settore. Ad esempio, le miniere del Sulcis, con circa 400 milioni di tonnellate di carbone stimate, sono sicuramente un elemento strategico nella produzione di energia. Ci sono comunque altre zone nel paese, ad esempio le Colline metallifere, che hanno una tradizione centenaria, per non dire millenaria; infatti, se si dovesse fare la storia delle Colline metallifere, bisognerebbe risalire agli etruschi. In questa zona, oltre allo sfruttamento delle piriti (che sono dei solfuri di ferro), vi potrebbe essere anche lo sfruttamento di altri solfuri misti.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue TURINI). Sono grato ai colleghi che mi hanno preceduto, e in modo particolare ai senatori Galdelli, Cherchi e Ladu, che cono-

scono il territorio minerario e i problemi locali. Non vogliamo una politica di assistenza, ma una politica mineraria che, anche attraverso le privatizzazioni (di cui discuteremo di qui a poco), tenga conto delle aziende minerarie.

Al riguardo, siamo assolutamente d'accordo con l'emendamento presentato all'unanimità dalla nostra Commissione e supportato dal parere positivo della Commissione bilancio. Grazie al suo contenuto, dal titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna» vengono eliminate le parole: «della Sardegna» e si fa quindi riferimento al settore minerario nazionale.

La normativa in esame, tra l'altro, tende ad unificare i vari provvedimenti che intendono ripescare le risorse già destinate alla riconversione delle zone a deindustrializzazione mineraria italiane e - e ciò è importante - al ripristino dell'ambiente, laddove l'attività mineraria è o sarà dismessa per dar luogo ad altre nuove imprenditorie industriali. Infatti, dove ha operato l'industria mineraria, come tutti sanno, il terreno è devastato e purtroppo - ma potrebbe diventare anche un dato positivo - le aziende minerarie sono quasi sempre collocate vicino a zone di notevole interesse turistico. Di conseguenza, sarebbe importantissimo - e il Governo dovrebbe prenderlo in seria considerazione - stanziare le provvidenze necessarie a risanare l'ambiente per poterlo sfruttare dal punto di vista turistico, un altro settore, questo, al quale dobbiamo guardare in prospettiva.

Per tutte queste ragioni il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del disegno di legge, ringraziando tutti i colleghi che hanno dato forza al provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, intervengo per manifestare la posizione della mia parte politica riguardo al provvedimento in esame. Siamo consapevoli che esso non possa risolvere la grave crisi in cui versa il settore minerario, non solo in Sardegna, ma anche nella mia provincia, Caltanissetta, come sa bene il senatore Turini che mi ha preceduto. Vi è inoltre l'esigenza di attenuare l'impatto della disoccupazione e affrontare il risanamento di quell'ambiente profondamente alterato; conseguentemente si pone il grave problema di una doverosa ristrutturazione e riconversione produttiva, utilizzando gli aiuti finanziari della CEE già stanziati. L'atto più cogente è dunque il recupero da parte del Governo dei cospicui stanziamenti a favore di tutte le aree minerarie (mi riferisco quindi anche alla zona di Caltanissetta), per le quali è urgente un intervento.

Per questi motivi siamo favorevoli alla conversione del decreto-legge in esame.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, a nome del Gruppo repubblicano e mio personale, desidero dichiarare il voto favorevole a questo provvedimento. Le ragioni sono state a lungo esaminate e il dibattito ha origini lontane nella nostra Aula parlamentare. Mi pare, quindi, che non sia necessario aggiungere ulteriori argomenti ad una decisione che ha un contenuto sociale e politico rilevante e al tempo stesso è rispettosa di una regione caratterizzata, pur nell'estrema gravità della situazione in cui versavano e versano tanti suoi cittadini e lavoratori, da un equilibrio, da una moderazione e da una civiltà che si raccomanderebbero in generale come esempio a tutto il nostro paese.

GALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDELLI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista ha già annunciato un giudizio favorevole a questo provvedimento così come emendato nel senso indicato dalla 10ª Commissione permanente. Abbiamo rilevato l'opportunità di estendere a tutto il territorio nazionale l'intervento nelle aree minerarie dismesse, richiamando comunque il Governo ad un confronto per realizzare una politica mineraria per tutto il paese.

Nell'annunciare il voto favorevole, desideriamo rimarcare che l'emergenza rappresentata dalla Sardegna non deve essere sottovalutata, anche se abbiamo deciso di estendere l'intervento. La priorità era già indicata e deve rimanere. Con questo intendimento, esprimiamo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1992» (1241)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Piccolo. Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Richiamo le considerazioni svolte dal senatore Favilla nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogato al 30 giugno 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al 30 giugno 1993 ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993.

3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel

mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1° al 19 luglio 1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarare di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. È vero, signor Presidente, che potremmo dire che si tratta quasi di un atto dovuto: non si può fare a meno di votare a favore. Vorrei soltanto osservare però che ogni anno vi sono modelli diversi, ogni anno c'è qualche variazione, qualcosa di nuovo. Quest'anno poi il modello per la dichiarazione dei redditi è così complesso che il tempo a disposizione, che prima era troppo poco, avrebbe dovuto essere molto maggiore.

Lo Stato vuole sapere nei minimi termini ogni cosa che fa il cittadino, siamo veramente arrivati ad uno Stato di polizia per quanto riguarda l'accertamento e la dichiarazione dei redditi. Sarebbe necessario mettere il cittadino nella condizione di avere l'assistenza gratuita. Non è possibile che il cittadino debba rivolgersi ad un ragioniere o ad un commercialista per farsi compilare la dichiarazione dei redditi. Il modello per la dichiarazione dei redditi quest'anno è veramente assurdo e mostruoso.

Noi voteremo a favore, perchè non si può fare a meno di concedere una proroga per la compilazione di un modello che è quasi incomprendibile. Lo stesso relatore ha dovuto ammettere che la situazione ha presentato delle difficoltà sia nello studio (non si può prendere il modello e compilarlo con facilità) e nella predisposizione dei modelli, sia per quanto riguarda la loro compilazione.

Chiediamo che il Governo, qualora il prossimo anno dovesse predisporre un altro modello, lo faccia in tempo per mettere i cittadini nelle condizioni di presentare la dichiarazione nei termini previsti; sia così semplice da essere comprensibile da parte di tutti. Se non sbaglio, sono state necessarie diverse circolari interpretative e talvolta lo stesso Ministero non ha saputo fornire la giusta interpretazione di quanto è contenuto nel modello 740. È una cosa assurda che dovevo rimarcare, pur dichiarando il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Pontone, per riuscire a realizzare il suo auspicio, vedrà che dovremo istituire un premio nazionale.

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, in sede di Commissione ho espresso parere favorevole, ma intervengo ora, oltre che per ribadire la nostra posizione a favore dell'approvazione del provvedimento, anche per lanciare un accorato appello. Si dicono tante cose al riguardo della dichiarazione dei redditi. Quest'anno il modello 740 in effetti ha raggiunto limiti estremi di astrusità e difficoltà.

Poichè l'amministrazione finanziaria mi sta a cuore, perchè come è noto ne faccio parte, voglio rivolgere con tutta la passione possibile un invito affinché il Governo riesamini la questione in modo che i cittadini, indipendentemente dal censo e dalla posizione, siano in grado di compilare da soli la propria dichiarazione dei redditi, evitando, come avviene attualmente, di rivolgersi non ad un esperto, ma ad un superesperto, visto che un esperto ordinario non sarebbe in grado di compilarla correttamente.

Prego quindi il Governo di prendere in considerazione sul serio e una buona volta questa necessità avvertita da tutti di rivedere il modello 740 per la spiegazione del quale è stata necessaria una circolare di oltre 500 pagine. Il cittadino, che ha l'obbligo di compilare la dichiarazione, dovrebbe sobbarcarsi la lettura della circolare: è un onere grave per il contribuente. Noi dobbiamo alleviarlo, aiutarlo a compiere il proprio dovere, non appensantirlo con altri oneri.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime parere favorevole sul provvedimento che stiamo discutendo; lo consideriamo, come è ovvio, un atto dovuto. Erano e sono tali le complicazioni per la compilazione del modello della dichiarazione dei redditi che un rinvio era assolutamente necessario.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che questo non è un atto sufficiente. Resta l'esigenza di semplificazione delle procedure, degli atti, delle incombenze poste a carico del contribuente. Ma neppure è sufficiente la sola semplificazione sulla quale si è intrattenuto il collega Ferrara Vito: vi è un problema di equità fiscale che è interamente aperto.

L'altra sera, in Commissione finanze, abbiamo ascoltato una dichiarazione del nuovo Ministro delle finanze, sulla quale tutti abbiamo espresso un'opinione positiva. Voglio dire, allora, che dovremo vigilare – il nostro Gruppo lo farà – affinché si affronti finalmente non solo il problema della semplificazione ma anche quello dell'equità fiscale, che è una delle grandissime questioni tuttora aperte nel nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Deliberazione, sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti» (1240)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti».

Ricordo che nella seduta del 20 maggio scorso la prima Commissione permanente ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dal citato articolo 78 del Regolamento in ordine al decreto-legge in esame, ad esclusione degli articoli da 8 a 12.

Conseguentemente, l'Assemblea dovrà pronunciarsi sul parere contrario riguardante le suddette parti del decreto.

Poichè nessun rappresentante di Gruppo domanda di parlare e poichè il relatore, senatore Riviera, non intende intervenire, passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli da 8 a 12 del decreto-legge n. 139.

I senatori che approvano il parere contrario, voteranno sì.

I senatori che non approvano il parere contrario, voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta. La deliberazione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento avrà luogo in altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 26 maggio 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani mercoledì 26 maggio alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1232) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1233) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Ratifiche di accordi internazionali *(Elenco allegato)*.

III. Autorizzazioni a procedere in giudizio *(Elenco allegato)*.

IV. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti (1240) *(Votazione con la presenza del numero legale)*.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed

il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989 (1033) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1980 (1034) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (1038) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli allegati, e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 (1149).

Autorizzazioni a procedere in giudizio

1. Nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale (*Doc. IV, n. 96*).

2. Nei confronti del senatori Giunta, per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (*Doc. IV, n. 97*).

La seduta è tolta (*ore 12,15*).

Allegato alla seduta n. 160**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE, BUCCIARELLI e PAGANO. - «Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi» (1255).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale» (1193), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PAVAN ed altri. - «Lavoro socialmente utile per gli anziani autosufficienti» (1235), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ROSCIA e PAGLIARINI. - «Modifiche all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142» (1238), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

GUGLIERI. - «Modificazione dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente la possibilità per gli enti pubblici di promozione turistica di destinare parte delle spese di pubblicità a pubblicità su stampa straniera» (1021), previo parere della 10ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BORATTO ed altri. - «Interventi a favore del recupero dei centri storici» (1234), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

GOLFARI ed altri. - «Disposizioni sulla incompatibilità ambientale delle attività industriali e sulla loro delocalizzazione» (1244), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª, della 12ª Commissione, della Giunta degli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in data 24 maggio 1993, il senatore Ladu ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna» (1181).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi 1990 e 1991 (*Doc. XV, n. 38*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00446, dei senatori Benvenuti ed altri, 3-00447, dei senatori Pecchioli ed altri, 3-00451, dei senatori Benvenuti ed altri, 3-00553, dei senatori Chiarante ed altri, 3-00574, del senatore Visco, 3-00575, dei senatori Pecchioli ed altri e 4-03262, dei senatori Pellegrino e Migone.

Interrogazioni

CAPPUZZO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che l'Italia è estremamente interessata alla stabilità nell'area balcanica;

che i drammatici sviluppi della situazione nei territori della ex Jugoslavia pongono seri problemi sotto il profilo morale e sotto il profilo della sicurezza;

che la comunità internazionale non può assistere impotente a manifestazioni ed a comportamenti che offendono profondamente i diritti fondamentali della persona umana;

che l'enfasi posta sul sistema di «istituzioni internazionali di sicurezza» interagenti aveva fatto bene sperare in un avvenire migliore, mentre oggi se ne constata la scarsa efficacia, se non l'impotenza;

che l'insuccesso di tali istituzioni e gli errori politici commessi hanno generato un diffuso senso di frustrazione, per cui si è portati a riconoscere che la terribile tragedia in Bosnia-Erzegovina segna praticamente il fallimento di tutta una politica portata avanti dal mondo occidentale e, in particolare, dall'Europa, proprio nel momento in cui – a seguito del crollo dei sistemi dell'Est – si era consolidata l'illusione di un nuovo ordine mondiale, fondato sulla pace e sulla stabilità;

che tale fallimento è il risultato della scarsa consapevolezza circa le responsabilità da parte dei paesi europei e delle errate considerazioni relative a presunti interessi nazionali;

che alla paralisi delle azioni ha in parte contribuito la ricerca di «soluzioni a rischio zero», talchè non sono state prese in considerazione, fin dall'inizio, talune opzioni possibili, con l'illusione che quello che stava accadendo in Bosnia-Erzegovina si dovesse collocare, dopo tutto, nel contesto di una «guerra civile» balcanica;

considerato:

che i problemi etnici riguardano un po' tutti i paesi di una più grande area, che arriva a comprendere la Russia e l'Ucraina, per cui il «problema balcanico» rappresenta un vero e proprio «banco di prova» sulla capacità di gestione delle crisi per evitare pericolosi sviluppi conflittuali;

che, in tale visione, un più incisivo coinvolgimento dell'Europa è, non soltanto, problema di coscienza, ma addirittura «imperativo strategico»;

che gli interventi in difesa del «principio dei diritti delle minoranze» ed il rifiuto della pratica delle modificazioni territoriali, attraverso le aggressioni, per ragioni etniche costituiscono un dovere morale ed al tempo stesso obbediscono a ragioni di sicurezza;

che la ribadita volontà di costruire «nuove forme di deterrenza» si rivela retorica se, in questa circostanza, la comunità internazionale non trova il modo di bloccare il processo di degenerazione al quale si assiste nella vicina Jugoslavia;

che le azioni possibili di *peace keeping* nel nuovo contesto potrebbero portare a forme di intervento di *peace enforcing*;

che, in tale prospettiva, si è parlato anche di attacchi aerei su artiglierie e unità coinvolte nei terribili crimini di un conflitto che

offende l'umanità e di distruzione di ponti per tagliare i flussi di sostegno logistico;

che un'evoluzione del genere presenta notevoli rischi da valutare attentamente;

che la solidarietà occidentale (Europa e Stati Uniti) è fondamentale nella ricerca di tutte le possibili soluzioni che valgano ad arrestare il processo di degenerazione e ricreare le condizioni a premessa di un definitivo assetto nell'area tormentata;

che tale solidarietà ancor più si impone nel momento in cui, nell'ambito dell'Alleanza atlantica, un particolare accento viene posto nel coinvolgimento degli Stati Uniti e del Canada nella sicurezza europea;

che l'Alleanza sempre più va qualificandosi per un nuovo ruolo e nuovi compiti, tra i quali appunto rientrano quelli relativi al mantenimento della pace,

si chiede di conoscere:

se il Governo, nel quadro appunto della solidarietà occidentale, abbia preso in considerazione tutte le possibili «opzioni», soppesandone vantaggi e svantaggi ed evidenziandone i rischi;

se, come risultato di una tale analisi, abbia contribuito – ed in che modo – alla definizione delle possibili e prevedibili «linee di azione»;

se valuti, attraverso le nuove iniziative, di poter rendere credibile la tanto decantata capacità di deterrenza, al fine di arrestare possibili tentazioni di soluzioni di tipo bosniaco in altre «zone ad alto rischio» (Kossovo, Macedonia, eccetera).

(3-00578)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Erasmo Renzo Lombardi, pretore di Borgomanero (Novara), nel libro intitolato «Contro la giustizia» edito da Tullio Pironi e divulgato nella scorsa settimana tra i senatori della Commissione giustizia, espone fatti gravi che sarebbero avvenuti in uffici del Ministero di grazia e giustizia e che potrebbero forse ricadere sotto la previsione dell'articolo 323 del codice penale e nomi di persone che in tali fatti sarebbero implicate;

che copia del libro sarebbe pervenuta, oltre che al Ministero, anche alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma,

si chiede di conoscere:

se il Ministro abbia avviato indagine sui fatti segnalati ed a chi tale indagine sia stata affidata;

se il Ministro sia a conoscenza che:

la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma abbia iniziato indagini nei confronti delle persone indicate nel libro sopra citato;

il procuratore della Repubblica dottor Vittorio Mele abbia compiuto personalmente atti di indagine ed abbia delegato o si accinga a delegare per la prosecuzione delle medesime il sostituto procuratore dottor Pietro Paolo Saviotti;

il dottor Vittorio Mele è a sua volta autore di un libro la presentazione del quale sarebbe stata affidata alla dottoressa Liliana Ferraro che figura tra le persone nominate dal dottor Lombardi quale protagonista di fatti sui quali potrebbe cadere l'indagine della procura della Repubblica;

il dottor Pietro Paolo Saviotti avrebbe in passato collaborato con la medesima dottoressa Liliana Ferraro, senza formale incarico di consulenza del Ministro di grazia e giustizia, per l'introduzione negli uffici giudiziari, in mezzo a forti contrasti, di un programma per l'automazione del registro generale penale, come risulterebbe da verbali di riunione di organo collegiale interno al Ministero di grazia e giustizia;

il procuratore della Repubblica dottor Vittorio Mele non avrebbe iscritto nel registro delle notizie di reato precedenti notizie di stampa sugli stessi argomenti di cui tratta oggi il libro del dottor Lombardi, non avrebbe allora compiuto alcun atto di indagine, ed avrebbe «archiviato» la vicenda in data 6 ottobre 1992;

se, verificata la sussistenza di rapporti di familiarità e di amicizia tra i due citati magistrati e la dottoressa Ferraro ed appurato che il dottor Vittorio Mele non ha ritenuto di esercitare la facoltà di astenersi dalle indagini, non ritenga il Ministro che la conduzione delle indagini stesse sui gravi fatti denunciati dal dottor Lombardi non corra il rischio di pericolose commistioni idonee a gettare discredito sulla funzione della magistratura;

se non ritenga il Ministro che la condotta del dottor Vittorio Mele possa essere censurabile sotto il profilo disciplinare.

(4-03280)

CARLOTTO, RABINO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il decreto del Ministro della difesa del 7 gennaio 1993 determina i criteri per l'individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva;

che il punto 2 dell'articolo 2 recita che possono essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino nella seguente posizione: «Responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia»;

che l'interpretazione di tale norma ha sollevato perplessità e pareri difformi che è opportuno risolvere con una precisazione ministeriale;

che tale precisazione attiene alle parole «esclusa la madre vedova», dovendosi specificare se la madre divorziata o la madre nubile siano assimilabili alla madre vedova,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire una interpretazione autentica che eviti in futuro qualsiasi contestazione in merito.

(4-03281)

SPOSETTI, SALVI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che con l'entrata in vigore dell'orario estivo le Ferrovie dello Stato spa hanno ridotto fortemente il servizio ferroviario nella provincia di Viterbo, già penalizzata da un sistema di trasporto su rotaia particolarmente carente;

che sono stati soppressi quattro treni giornalieri tra Viterbo ed Orte privando di collegamenti la città capoluogo dalle ore 6,15 alle ore 12 e dalle 13,40 alle 18,45;

che tale collegamento è stato sostituito con un servizio di pullman (gestito da una società privata) creando notevoli disagi agli utenti;

che nella città di Viterbo sono ubicate tre caserme con oltre 5.000 militari di leva;

che sono state avanzate proposte per la soppressione del deposito del personale viaggiante di Viterbo con un discutibile accentramento su Roma;

che le organizzazioni sindacali hanno avanzato, a tal proposito, proposte alternative pur mantenendo lo stesso obiettivo di produttività;

che la città di Tarquinia viene penalizzata con la proposta di ulteriore soppressione di fermate di treni passeggeri da e per Roma;

che nel pomeriggio di lunedì 24 maggio 1993 cittadini, studenti e amministratori locali hanno vivacemente protestato per l'assurda decisione degli uffici delle Ferrovie dello Stato spa,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro dei trasporti:

a) per ridurre i disagi ai pendolari;

b) per impedire che ad essere incentivato sia il trasporto privato;

c) per fornire a Viterbo e a Tarquinia un servizio ferroviario moderno e adeguato alle loro possibilità di sviluppo (Università della Tuscia, turismo).

(4-03282)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) riunite:

3-00578, del senatore Cappuzzo, sulla situazione del conflitto armato in Bosnia.